

ad/rio

*AW
9212*

R.G. n.	135/05
SENT. n.	127/08
D.I. n.	/
V.C. n.	/
REP. n.	31/08

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

31 MAG 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

UFFICIO SMISTAMENTO
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

in persona dell'Avv. ACHILLE M.G. BRUNO ha pronunciato la seguente

URON. 334/06

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 135/05 R.G.A.C. trattenuta per la decisione il 25/01/08 vertente tra :

PORTANOVA Antonio, rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Petruzzo giusta procura a margine dell'atto di citazione notificato il 6-11/07/05 e con lui elettivamente domiciliato in GESUALDO (AV) alla Via d'Errico 77;

ATTORE

CONTRO

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del suo legale rapp.te p.t. autorizzato a stare in giudizio con delibera di G.P. n. 181 del 24.03.2006, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dell'atto di costituzione dall'avv. Ferdinando Antonio Di Martino e con lui el.te dom.to in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto, 1 presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino;

e CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.

CONVENUTA-TERZA CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Risarcimento danni.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA V.C. AVVENTURA
03 08. 2013
SETTORE CONTENZIOSO

CONCLUSIONI: i procuratori costituiti hanno concluso riportandosi agli atti di causa ed alle memorie con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 06-11 luglio 2005, Portanova Antonio, premesso in fatto che il giorno 16.10.04, verso le ore 21,00 circa

mentre a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 155 targata AV 398965 transitava, in Guardia dei Lombardi, lungo la SS303, all'altezza del Km 22-700, si imbattè in un branco di cinghiali incustoditi i quali gli avevano tagliato la strada provenienti dalla riserva di caccia n. 52; che per repentinità della condotta degli animali selvatici non aveva potuto evitare l'urto con alcuni di essi nonostante la moderata velocità con cui procedeva; che l'Alfa Romeo a causa dell'impatto riportava danni nella parte anteriore con particolare riferimento al parafrangente anteriore sx al gruppo ottico sx e al parafrangente anteriore dx; che per la riparazione di detti danni gli era stata preventivata una spesa di € 1.130/00; che senza esito era rimasta la richiesta stragiudiziale di ristoro dei danni avanzata con raccomandata AR del 10.11.04; tutto ciò premesso conveniva in giudizio innanzi all'intestato Ufficio la Provincia di Avellino in persona del suo rapp.te ex lege per sentir accogliere la domanda per come proposta rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Costituitosi in giudizio secondo rito, la Provincia di Avellino ha avversato la domanda eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata, invece, la Regione Campania cui spetta la cura della fauna selvatica da cui, conseguentemente, deriva un obbligo positivo di gestione, vigilanza e sorveglianza e, quindi, anche di responsabilità per danni. Chiedeva, quindi, che il contraddittorio venisse integrato nei confronti della Regione Campania con autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex artt.106 e 269 c.p.c.. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda sia con riferimento all' "an" che al "quantum debeatur". La Regione Campania non si

Foglio n. 2
Giunta Regionale della Campania
è mai costituita in giudizio, per cui, controllata la regolarità della notificazione

dell'atto di chiamata del terzo ad impulso della Provincia di Avellino, ne veniva dichiarata la contumacia e fissata l'udienza per l'ulteriore corso istruttorio.

Allegata la documentazione (Relazione di servizio CC di Morra De Sanctis, Relazione di Servizio in Pronta Disponibilità del Veterinario presso l'Azienda Sanitaria AV 1 ed altro), espletata la prova testimoniale, la causa è stata introitata per la decisione all'udienza del 25.01.2008 sulle conclusioni rassegnate nella medesima sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere, in limine litis, risolte le questioni preliminari relative alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Provincia di Avellino.

Occorre premettere che *"quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore..."* (Cfr. Cass. n. 15537/00; Cass. n. 6420/00). Il difetto di legittimazione passiva va valutato, quindi, esclusivamente in base alla prospettazione della domanda formulata dall'attore, sussistendo sia quando l'attore prospetti come proprio un diritto altrui, sia quando pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale si prospetti l'estraneità al rapporto controverso, mentre *non attiene alla "legittimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto comportante l'accoglimento o il rigetto della pretesa azionata.* (Cass. 3.12.1999 n. 13467).

Nel caso di specie l'attore ha agito nei confronti della Provincia di Avellino deducendo di avere un diritto al risarcimento del danno, prospettandolo come proprio (essendo di sua proprietà l'automobile danneggiata) ed individuando nella Provincia la responsabile del danno.

Se poi, in concreto, il danno sussista o se sia stato veramente provocato dall'Ente pubblico predetto o da altro soggetto è questione attinente il merito e non già la legittimazione passiva di parte convenuta. Tale ultima questione concerne il merito della causa per cui il giudice, che riconosca fondata detta eccezione non deve pronunciare una sentenza di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma evidentemente una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa e ben può autorizzare la chiamata in causa del soggetto terzo indicato dal convenuto come soggetto titolare dal lato passivo del dedotto rapporto sostanziale anche se esso deriva espressamente dalla legge.

Una volta così qualificata l'eccezione, deve considerarsi, che solo di recente è stato definitivamente risolto il problema se convenire in giudizio, ai fini del ristoro del danno cagionato dalla fauna selvatica, l'Ente Territoriale Regione, ovvero l'Amministrazione Provinciale.

Si è osservato che la fauna selvatica, ai sensi della L. 27/12/1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e con successiva legge speciale dell' 11/02/92 n. 157 è stata trasmessa alle Regioni la potestà di disciplinare la materia con specifiche funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, si che va individuata nell' Ente Regione, quale gestore di detti beni indisponibili, il legittimato passivo nella domanda di risarcimento causati dagli animali selvatici essendo a detto Ente ascrivibile la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa. (cfr. Cass. Civ. 8040/06).

Per completezza deve pure aggiungersi che il titolo della richiesta del danno non può essere rinvenuto nella norma di cui all'art. 2052 c.c. riguardante il dovere di custodia, essendo più che ovvio che detto obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione è del tutto incompatibile con la

selvaggina il cui stato di libertà è caratteristica peculiare e naturale. Ne deriva che, nel caso di specie, dovranno trovare applicazione i principi generali in tema di responsabilità aquiliana anche sotto il profilo dell'onere della prova (Confr. Cass. Civ. 05/24895). Tali pregiudizi devono, invero essere ricondotti entro l'ambito di applicazione dell'art. 2043 e, previa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente Pubblico, imputati alle Regioni (Cass. Civ. 06/7080). In definitiva è la Regione responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche e ciò in quanto sono affidati dalla legge alla Regione e non alla Provincia i poteri di gestione, tutela e controllo (da attuarsi con propria legislazione) su tutte le specie della fauna selvatica, essendo riservata alla Provincia soltanto le funzioni amministrative di protezione della stessa.

Un cenno a parte merita anche la questione concerne la giurisdizione del G.O. che di recente ha dato luogo a contrastanti decisioni. Sul punto va osservato che il *petitum* mediato e le ragioni della domanda, ossia la determinazione del bene materiale di cui si chiede la tutela e l'indicazione del fatto giuridico che sostiene la domanda medesima attengono al merito e non alla giurisdizione, non vertendosi nell'ipotesi in cui dalla legge è attribuita all'Amministrazione il potere di operare sulla posizione soggettiva del privato sacrificandola all'interesse pubblico.

Invero, ai fini dell'attribuzione di una controversia alla cognizione del Giudice ordinario; piuttosto che a quella del Giudice amministrativo deve aversi riguardo alla effettiva natura della causa in relazione alle concrete posizioni soggettive fatte valere, ovvero alla tutela di un semplice interesse legittimo. Nel caso de quo, non può dubitarsi che il "*petitum sostanziale*" è costituito dalla richiesta di tutela di un diritto soggettivo che trova titolo nel "*neminem ledere*" e non in un provvedimento della P. A. , e, dunque, sussiste in pieno la giurisdizione del G. O.

Nel merito la domanda è fondata sia nell'"an", che nel "quantum debeatur".

Il fatto, invero, non è controverso, sia perché non contrastato da parte convenuta se non in maniera generica e di mero stile, sia perché sufficientemente provato mediante l'allegazione di pertinente documentazione. Dalla Relazione di servizio CC di Morra De Sanctis si evince che in data 16 Ott. 2004, *"alle ore 21,00 erano stati contattati telefonicamente dal Comando della Compagnia CC. di Sant'Angelo dei Lombardi con l'invito a recarsi al Km 22+700 della SS n. 303 in agro del Comune di Guardia Lombardi alla Contrada Forche dove certo Portauova Antonio era stato coinvolto in un incidente stradale a seguito di attraversamento improvviso di un branco di cinghiali. Giunti sul posto avevano potuto riscontrare l'auto Alfa Romeo ferma nella propria corsia di marcia verso Sant'Angelo dei L. che presentava la rottura del parafrangente ant. Sx e del gruppo ottico ant. Sx e la piegatura del parafrangente ant. dx, nonché nella cunetta un cinghiale ferito il quale, rialzandosi all'improvviso (per il loro avvicinarsi) si dileguava nei campi circostanti"*. La Relazione di Servizio in Pronta Disponibilità del Veterinario presso l'Azienda Sanitaria AV 1 conferma le medesime circostanze precisando *"che il cinghiale, al tentativo di visita clinica, si presentava ferito e con abbattimento del sensorio"*. In ordine alla prova sul *"quantum debeatur"* deve dirsi che il preventivo di spesa di €. 1.130,00 corredato di documentazione fotografica dell'Alfa Romeo è stato confermato in udienza dal redattore dello stesso, Mariconda Pietro, sotto il vincolo del giuramento con la precisazione *"di aver riparato l'automobile e che non aveva potuto fare nessuno sconto al Portauova avendo già applicato il minimo (tariffario)"*. La prova, dunque, è piena e convincente e supporta ampiamente la domanda di ristoro avanzata dal Portauova.

Le spese di giudizio tra tutte le parti in causa si regolano e liquidano al dispositivo, tenuto conto della qualità delle parti convenute e della non uniforme giurisprudenza sulla delicata questione preliminare sollevata.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta da Portanova Antonio nei confronti della Provincia di



Avellino, che estromette dal giudizio e compensa tra le dette parte le spese del giudizio;

dichiara la legittimazione dal lato passivo della Regione terza convenuta in giudizio e la sua responsabilità nell'evento dannoso e la condanna, per l'effetto al pagamento nei confronti di Portanova Antonio della somma di €. 1.130,00 con la rivalutazione secondo l'ISTAT e gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

compensa le spese del giudizio tra la Provincia di Avellino e la terza chiamata Regione Campania;

condanna la Regione Campania al pagamento delle spese nei confronti dell'attore Portanova Antonio, che liquida in complessivi €. 1.500,00 di cui €. 700,00 per diritti, €. 700,00 per onorari ed €. 100,00 per spese oltre ad IVA, CAP e rimborso forfettizzato ex art. 15 L.P. con attribuzione al procuratore antistatario⁴ avv. Carmine Petruzzo.

Sant'Angelo dei Lombardi, 27.08.08

IL CANCELLIERE C2
D.ssa Mirella Maria Giannone

Il GdP

Avv. Achille M.G. Bruno

Depositato in Cancelleria, oggi
26 SET 2008

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C2
D.ssa Mirella Maria Giannone